



**COMUNE DI PIETRASANTA**  
**Provincia di Lucca**

**BANDO DI CONCORSO INTEGRATIVO ANNO 2012**  
**PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI**  
**DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA**

---

Il concorso è indetto ai sensi degli articoli 3 e 12 e con le modalità di cui all'art. 4, della L.R.T. n° 96 del 20.12.1996, per la formazione della graduatoria inerente l'assegnazione in locazione semplice di Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che si renderanno disponibili nel periodo di vigenza della graduatoria fatte salve le riserve attivate e quelle obbligatorie previste dalla L.R. n. 96/96. Gli alloggi saranno assegnati attingendo, per l'intero periodo di vigenza, dalla graduatoria generale integrata che quella definitiva derivante dal presente bando concorrerà a formare. Al presente Concorso possono partecipare sia i nuovi aspiranti all'assegnazione, sia coloro i quali, già collocati in graduatoria, abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli.

**IL FUNZIONARIO DELEGATO**

In attuazione delle Determinazioni Dirigenziali n. 3512/2011 e n. 48/2012

**RENDE NOTO**

che é indetto un concorso pubblico allo scopo di consentire la formazione della graduatoria delle domande presentate dai partecipanti al presente bando di concorso. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate nei termini di cui al successivo articolo 8.

**Art. 1**

**REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO**

**A)** A norma dell'art. 5 della L.R.T. 20 dicembre 1996 n° 96 e successive modifiche ed integrazioni, della tabella "A" allegata alla medesima legge regionale ed in attuazione dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 286/1998 come modificato dalla L. 30.07.2002 n. 189, può partecipare al presente concorso:

**a)** chi sia in possesso della **cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione europea**, gli stranieri titolari di **permesso di soggiorno CE** per soggiornanti di lungo periodo(\*) e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di **permesso di soggiorno, almeno biennale**, esercitanti una regolare attività di lavoro subordinato o di

lavoro autonomo;

(\*) (Ex "carta di soggiorno"- Modifiche all'art. 9 del D.lgs 25.07.1998 n. 286 introdotta dal Decreto legislativo 08.01.2007 n. 3.

b) chi abbia **residenza anagrafica o presti attività lavorativa nel Comune di Pietrasanta**, o chi ivi presterà servizio in nuovi insediamenti produttivi entro e non oltre l'anno cui si riferisce il presente Bando. Ha facoltà di partecipare al presente bando il lavoratore emigrato all'estero il quale potrà concorrere solo nel Comune di Pietrasanta.

**N.B. Nella domanda di partecipazione al presente concorso dovrà risultare che il richiedente non ha presentato domanda in nessun altro Comune, pena l'esclusione dalla graduatoria.**

c) **chi non risulti titolare di diritti di proprietà, usufrutto uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare**, nell'ambito territoriale cui si riferisce il Bando di Concorso o nei Comuni limitrofi in caso di bando comunale; si intende adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile, intesa quale la superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre, sia non inferiore a 30 mq. per 1 persona, non inferiore a 45 mq. per 2 persone, non inferiore a 55 mq. per 3 persone, non inferiore a 65 mq. per 4 persone, non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre;

d)

1. **chi non risulti titolare di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo sfitti o concessi a terzi**, ubicati in qualsiasi località, il cui valore catastale complessivo sia uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato determinato assumendo come vani catastali quelli di cui alla tabella di seguito riportata con riferimento al nucleo familiare, e come tariffa d'estimo quella convenzionale, risultante dalla media del valore delle classi della categoria A3 del comune di residenza o, se diverso, del comune per il quale si concorre.

<b>Componenti nucleo familiare</b>	<b>Vani catastali</b>
1	3
2	4
3	4,50
4	5
5	6
6 ed oltre	7

2. nel caso di quote di proprietà il relativo valore è convenzionalmente ridotto di un terzo;

3. nel caso di diritto di usufrutto su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo (o su quote di essi), sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il valore catastale degli stessi ai fini della valutazione di cui al precedente comma 1 è convenzionalmente ridotto a metà;

e) **chi non abbia ottenuto precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici**, in qualunque forma concessi, dallo Stato o da Enti Pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia stato espropriato, sia inutilizzabile o perito senza dar luogo a risarcimento del danno;

**f) chi fruisca di un reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite massimo per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, fissato, alla data di pubblicazione del bando di concorso, in € 15.320,00.**

Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi imponibili di tutti i componenti del nucleo stesso, quali risultano dalle ultime dichiarazioni dei redditi presentate o, in mancanza di obbligo di presentazione delle dichiarazioni medesime, dagli ultimi certificati sostitutivi rilasciati dai datori di lavoro o da enti previdenziali. **Al reddito complessivo devono essere aggiunti i redditi da lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo ed impresa, redditi diversi** di cui all'articolo 67, comma 1 lettere i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, fatte salve quelle componenti reddituali che per diversa volontà del legislatore non concorrono alla formazione del reddito complessivo né ai fini fiscali né della determinazione della situazione economica equivalente.

Il reddito stesso è da computarsi con le modalità di cui all'art. 21 della legge 5 agosto 1978 n. 457, così come sostituito dall'art. 2 comma 14, del D.L. 23 gennaio 1982 n. 9, determinando la detrazione per ogni figlio a carico in € 1.549,37; la detrazione è elevata ad € 3.098,74 per ogni figlio disabile a carico, la detrazione è inoltre elevata ad € 3.098,74 per ogni figlio a carico nel caso di famiglia composta da una sola persona oltre i figli.

Sono calcolati nella misura del 50% i redditi fiscalmente imponibili percepiti da soggetti affetti da menomazione dovuta ad invalidità, sordomutismo e cecità, che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore ai due terzi.

Qualora il nucleo abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo è inoltre ridotto di € 1.549,37 per ogni altro componente oltre i due. La presente disposizione non si applica ai figli a carico.

Nel caso di nuclei familiari non ancora formati alla data di pubblicazione del bando di concorso il reddito complessivo convenzionale è costituito dalla somma dei redditi imponibili, come sopra calcolati, dei soggetti che andranno a comporre il nucleo stesso;

**g) chi non abbia ceduto in tutto o in parte** - fuori dai casi previsti dalla legge - l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice, cessione accertata mediante la conclusione del procedimento di revoca;

**h) chi non occupi un alloggio di edilizia residenziale pubblica senza le autorizzazioni** previste dalle disposizioni in vigore;

**B) Ai fini del presente concorso, ai sensi dell'articolo 5 della L.R.T. n. 96/96, per nucleo familiare si intende:**

- la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente, more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di Legge.
- Hanno diritto a partecipare al bando di concorso anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, sia instaurata e duri stabilmente da almeno 2 anni dalla data del bando e sia dichiarata in forma pubblica con dichiarazione sostitutiva sia da parte del richiedente sia da parte dei conviventi.

- La disposizione di cui al presente punto B non si applica ai figli conviventi coniugati ovvero alle nuove coppie formatesi prima della consegna degli alloggi, che partecipano in modo autonomo al bando.

C) I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle precedenti lettere c), d), e), g), h) (*tab. "A" della legge regionale 20.12.1996 n. 96*) da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data del 20 gennaio 2012., data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'assegnazione e debbono sempre permanere in costanza del rapporto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 36 della stessa legge regionale, per il requisito relativo al reddito.

## **Art. 2**

### **AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI**

Il richiedente deve compilare apposito **modulo di domanda** fornito dal Comune in cui è prevista l'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art.1 lett. A) del presente bando e delle condizioni necessarie per l'attribuzione del punteggio di cui al successivo art. 3 lett. B), ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con esclusione delle condizioni di cui alla lettera C) punti 1; 2; 3; 4 e 5, del predetto articolo 3 del presente bando di concorso.

In caso di **dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi**, oltre alle sanzioni amministrative e penali previste dagli artt. 75 e 76 del d.p.r. 445/2000, sarà applicato quanto disposto dall'art. 33 della L.R.T. 20.12.1996 n. 96 e successive modifiche ed integrazioni.

## **Art. 3**

### **DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONE**

A) DICHIARAZIONI INDISPENSABILI PER TUTTI I RICHIEDENTI INDISTINTAMENTE:

dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 da cui risulti:

a) cittadinanza:

- italiana o di uno Stato aderente all'Unione europea;
- di altro Stato e titolarità di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo(\*);
  - di altro Stato, titolarità di permesso di soggiorno almeno biennale e svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo;

(\* *Già carta di soggiorno così modificato dal Decreto Legislativo 8 gennaio 2007 n. 3.*

b) residenza del richiedente alla data di pubblicazione del bando;

c) composizione del nucleo familiare, con indicazione dei dati anagrafici e lavorativi del richiedente e di ciascun componente il nucleo, e la sussistenza in favore dei medesimi soggetti dei requisiti di cui alle lettere c), d), e); g) ed h) dell'art. 1 lett. "A" del presente bando;

d) reddito imponibile complessivo del nucleo familiare risultante dall'ultima dichiarazione fiscale;

e) dichiarazione da cui risulti la presenza nel nucleo familiare:

1. di soggetti affetti da menomazione dovuta a invalidità sordomutismo e cecità, che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a

- due terzi;  
2. di figlio/i disabile/i a carico.

Nel caso di richiedente che abbia instaurato stabile convivenza con persona non legata da vincoli di parentela, dovrà essere sottoscritta dagli interessati apposita dichiarazione riportata in domanda.

f) l'ubicazione, la consistenza ed il proprietario dell'alloggio occupato.

## B) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE NECESSARIE PER IL PUNTEGGIO DA ASSEGNARE:

1) dichiarazioni, attestanti:

- a. il superamento del 65° anno di età;
- b. l'aver un nucleo familiare composto da 5 persone ed oltre;
- c. essere solo con uno o più figli a carico

2) dichiarazione di cui alla precedente lett. A) punto d), da cui risulti il reddito pro capite del nucleo familiare, determinato con le modalità di cui alla lett. f) della Tab. "A" della L.R. 96/96:

- non superiore all'importo annuo di un Assegno Sociale per persona (€ 5.424,90);
- non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona (€ 6.079,59);

3) dichiarazione comprovante che la famiglia ha un'anzianità di formazione non superiore a due anni alla data di pubblicazione del Bando o la cui costituzione è prevista entro un anno dalla stessa data, indicante eventuali figli a carico;

4) dichiarazione da cui risultino menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore ai 2/3 o pari al 100%, relativamente ai componenti del nucleo familiare di età compresa tra il 18° e il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando;

5) dichiarazione da cui risulti l'invalidità ai sensi dell'art. 2, comma due della legge 30.03.1971 n. 118, di componenti del nucleo familiare che non abbiano compiuto il 18° anno di età alla data di pubblicazione del bando, ovvero l'invalidità, ai sensi del D.L.gs. 23.11.1988 n. 509, di componenti del nucleo familiare che alla stessa data abbiano superato il 65° anno di età;

6) dichiarazione attestante la qualità di profugo ed il possesso dei requisiti di cui alla Legge 26.12.1981, n° 763;

7) dichiarazione attestante la qualità di lavoratore emigrato all'estero ed il rientro in Italia dell'emigrato e del suo nucleo familiare per stabilirvi la propria residenza;

8) dichiarazione da cui risulti che il richiedente abita in un alloggio il cui canone di locazione, riferito all'anno di produzione del reddito, incida per oltre il 30% sul reddito familiare, determinato secondo quanto disposto dalla lett. f) della tabella A allegata alla L.R.T. n. 96/96.

9) dichiarazione indicante il luogo di lavoro del richiedente non residente, solo nel caso in cui la distanza fra il luogo di lavoro e quello di residenza sia superiore ad un'ora di percorrenza con mezzi pubblici di trasporto.

*(Tale dichiarazione deve essere allegata alla domanda solo nel caso di richiedente non residente che partecipi al concorso indetto con il presente bando in quanto svolge la propria attività lavorativa nel Comune di Pietrasanta);*

10) dichiarazione attestante l'abitazione in un alloggio procurato a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune;

11) dichiarazione attestante la coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità;

12) dichiarazione attestante:

- la presenza di provvedimento esecutivo di sfratto da alloggi di proprietà privata, con precisa indicazione che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale.

- la presenza di componenti il nucleo familiare in stato di disoccupazione e/o malattia grave secondo quanto previsto dall'articolo 30, 4° comma, della legge regionale 20.12.1996 n. 96 e successive modifiche ed integrazioni.

*Si precisa che ai fini dell'attribuzione del punteggio non è considerata inadempienza contrattuale la permanenza senza titolo nell'alloggio, a seguito di decesso del conduttore e lo sfratto per morosità in presenza di un canone di locazione superiore ad un terzo del reddito convenzionale così come disciplinato dalla legge, qualora la morosità stessa sia dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia di alcuno dei componenti il nucleo familiare, secondo quanto previsto dall'articolo 30, 4° comma, della L.R.T. n. 96/96 e s.m. e i.;*

- l'importo percepito, a titolo di contributo sull'affitto, conseguente il bando di concorso indetto ai sensi della L. 431/98 per l'anno **2010**;

- la presenza di provvedimento di separazione legale omologato dal Tribunale o della sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell'alloggio;

- la presenza di verbale di conciliazione giudiziaria;

- la presenza di ordinanza di sgombero;

- la presenza di provvedimento esecutivo inerente il collocamento a riposo o il trasferimento del dipendente pubblico o privato che fruisca dell'alloggio di servizio;

13) dichiarazione attestante la presenza di preavviso di sfratto a norma dell'art. 608 c.p.c., ovvero copia della notificazione della competente autorità indicante la data di esecuzione dell'Ordinanza di sgombero o del rilascio dell'alloggio di servizio. Tali condizioni devono verificarsi nel periodo compreso tra la data di pubblicazione del bando e quella di scadenza dei termini per l'opposizione di all'art. 10 della L.R.T. 96/96.

La condizione del richiedente che abiti in alloggio, che deve essere rilasciato a seguito dei provvedimenti di cui ai precedenti punti 12 e 13, non é cumulabile con la condizione del richiedente che abiti in alloggio impropriamente adibito ad abitazione;

14) Dichiarazione del numero di anni di presenza continuativa nelle graduatorie per l'assegnazione, in locazione semplice, di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

C) DOCUMENTI NECESSARI PER IL PUNTEGGIO DA ASSEGNARE:

1) attestato della competente autorità (A.S.L.) indicante la condizione di alloggio

impropriamente adibito ad abitazione.

*Agli effetti della Tabella "A" della Legge Regionale Toscana 96/96 s'intende improprio l'alloggio costituito da: baracche, stalle, grotte, caverne, sotterranei, soffitte, garages, cantine, dormitori pubblici, scuole, pensioni, alberghi, istituti di soccorso o ricovero e comunque ogni altra unità immobiliare o riparo avente caratteristiche tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione;*

**2)** attestato della competente Autorità (Comune) comprovante l'esistenza nell'appartamento di barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, previa produzione di contestuale dichiarazione sostitutiva o certificato dell'ASL competente, attestante la qualità di handicappato grave non deambulante relativamente a soggetto facente parte del nucleo familiare;

**3)** certificato dell'A.S.L. contenente la dettagliata indicazione dei soggetti abitanti nell'alloggio in rapporto ai vani utili sotto il profilo igienico - sanitario. Agli effetti della L.R.T. 96/96 per vano utile si intendono tutti i vani dell'alloggio, esclusa la cucina quando la stessa risulta inferiore a mq. 14 e i servizi così come definiti dal D.M. 5 Luglio 1975.

*La situazione di grave disagio abitativo di cui ai precedenti punti lett. B) punto 10 e lettera C) punti 1 e 2 dovrà essere esistente da almeno un anno dalla data di pubblicazione del bando.*

*Se le situazioni di grave disagio abitativo sono dovute a abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuto dalla competente autorità o da provvedimento esecutivo di sfratto, tale periodo può essere inferiore ad un anno.*

**4)** certificato dell'A.S.L. competente attestante l'antigienicità assoluta dell'alloggio (*ritenendosi tale quello sprovvisto di tutti i servizi igienico - sanitari o di allacciamento a reti o impianti di fornitura di acqua potabile o che sia posto al piano terreno o seminterrato e con umidità permanente causata da capillarità diffusa ineliminabile se non con straordinari interventi manutentivi*);

**5)** certificato dell'A.S.L. competente attestante l'antigienicità relativa dell'alloggio (*ritenendosi tale quello provvisto di servizi consistenti in un solo W.C. lavabo*).

*Ai fini della determinazione del punteggio non si cumulano:*

- *fra loro le condizioni di disagio abitativo indicate ai punti di cui alla lettera B) punto 10 e alla lettera C) punti 1 e 2;*
- *fra loro le condizioni di cui alla lettera B) punto 11 e C) punto 3;*
- *fra loro le condizioni di cui alla lettera C) punti 4 e 5;*
- *le condizioni di cui alla lettera B) punti 12 e 13 con quella di cui alla lettera C) punto 1.*

#### **Art. 4**

#### **FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA - RICORSI**

##### **A) Istruttoria delle domande.**

Il responsabile del procedimento procede alla istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. A tal fine ai concorrenti per i quali dalla domanda presentata si riscontri la mancata dichiarazione/documentazione relativa ad alcuno dei requisiti obbligatori o la presenza di una sola delle condizioni necessarie

all'attribuzione del relativo punteggio, (*richiesta del punteggio in mancanza della relativa dichiarazione/documentazione per la sua attribuzione, ovvero presenza di tale dichiarazione/documentazione in assenza della richiesta del relativo punteggio*), sarà richiesto, di integrare la domanda o la documentazione prodotta. Le integrazioni in tal modo richieste dovranno essere prodotte entro e non oltre il termine indicato nella comunicazione inviata. Tale richiesta non sarà avanzata per i punteggi di cui al precedente art. 3 lett. C) punti 1; 3; 4 e 5) per l'attribuzione dei quali occorre la produzione di certificazione ASL. Per l'attribuzione di tali punteggi la relativa certificazione, dovrà pervenire entro il termine massimo di 50 giorni dalla data di presentazione della domanda di partecipazione. In assenza non sarà assegnato il relativo punteggio.

Provvede altresì all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda, secondo le disposizioni di cui all'art. 9 commi uno e due della L.R. 96/96 e s.m. e i.

Non saranno valutati ai fini della determinazione del punteggio eventuali integrazioni pervenute dopo il termine assegnato.

Si fa riserva, qualora si riscontri che il reddito di cui alla lettera f) della tabella "A" della L.R. 96/96, dichiarato ai fini fiscali, sia inferiore a quello fondatamente attribuibile al nucleo familiare concorrente, di effettuare **appositi accertamenti**, anche sulla base delle informazioni fornite dal consiglio Tributario e dagli uffici Finanziari dello Stato.

## **B) Formazione della graduatoria generale e speciale.**

### **1) GRADUATORIA GENERALE.**

Il responsabile del procedimento entro sessanta giorni dalla scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande indicato al successivo articolo 8 del presente bando, procede all'adozione dell'elenco provvisorio degli ammessi, secondo l'ordine alfabetico, riportante i punteggi provvisoriamente attribuiti a ciascuna domanda.

L'elenco provvisorio, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento, è immediatamente pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi.

Al fine di dare adeguata pubblicità l'elenco sopra detto, oltre all'Albo Pretorio del Comune, sarà pubblicato sul sito internet del Comune e sarà disponibile presso l'Ufficio relazioni con il Pubblico URP. Tale elenco riporterà, oltre agli ammessi ed al punteggio loro provvisoriamente attribuito, anche il nominativo degli esclusi.

Gli interessati possono presentare opposizione al Comune avverso il punteggio provvisoriamente attribuito nell'elenco provvisorio sopra detto, entro trenta giorni decorrenti dal trentesimo giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio. Per i lavoratori emigrati all'estero le opposizioni dovranno pervenire entro trenta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della raccomandata inerente la comunicazione.

Entro 60 giorni decorrenti dal termine ultimo di presentazione delle opposizioni il responsabile del procedimento inoltra l'elenco riportante i punteggi provvisoriamente attribuiti alla Commissione di cui all'art. 8 della L.R. 96/96, unitamente alle opposizioni presentate, corredate dalle relative domande.

Entro 90 giorni dal ricevimento degli Atti e dei documenti, la Commissione di cui all'art. 8 L.R. 96/96 decide sulle opposizioni, a seguito della valutazione dei documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purché relativi a condizioni soggettive ed oggettive



possedute alla data di pubblicazione del Bando e dichiarate nella domanda. E' valutabile il provvedimento esecutivo di sfratto intervenuto dopo la presentazione della domanda e prima della decorrenza del termine stabilito per l'opposizione.

Entro lo stesso termine la Commissione redige la graduatoria definitiva, previa effettuazione del sorteggio tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio. Tale graduatoria definitiva, integrata con quella oggi in vigore darà luogo, con le modalità previste dalla legge, alla graduatoria generale integrata che sarà utilizzata per procedere all'assegnazione degli alloggi.

Così come riportato nella precedente lettera A) del presente articolo, **non sono valutabili**, ai fini della ammissione al concorso e/o della determinazione del punteggio dell'opponente, **documenti e/o dichiarazioni che egli avrebbe potuto presentare/rendere nel termine** allo scopo fissatogli con apposita richiesta.

## 2) GRADUATORIA SPECIALE.

Gli appartenenti ai gruppi sociali individuati nella tabella B allegata alla L.R. n. 96/96, ai punti a-2) (*richiedente che abbia superato il 65° anno di età alla data del bando...*) e a-3) (*famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data del bando e famiglia la cui costituzione è prevista entro il termine massimo di un anno dalla stessa data ...*) oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, saranno collocati d'ufficio in una graduatoria speciale con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, al fine della più agevole individuazione dei beneficiari della quota di alloggi riservati, di superficie non superiore a mq. 45.

A favore di tali categorie è riservata un'aliquota dell'80% di tutti gli alloggi di superficie non superiore a mq. 45 da assegnare, fermo restando l'obbligo di garantire agli anziani una percentuale non inferiore al 70% degli alloggi riservati.

Gli alloggi prioritariamente destinati alle categorie speciali di cui sopra e non assegnati alle stesse, vengono assegnati secondo la graduatoria generale.

## 3) VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

La graduatoria definitiva conseguente il concorso conserva la sua efficacia per due anni e comunque fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dall'art. 12 della L.R. 96/96. Decorso quattro anni dalla data di pubblicazione del bando, generale o integrativo, al quale ha partecipato, il richiedente è tenuto, pena **la cancellazione dalla relativa graduatoria**, a confermare(\*) la propria domanda, a fronte del bando immediatamente successivo, con le procedure e modalità dallo stesso previste.

*(\*)Per **conferma della domanda** deve intendersi la partecipazione al bando immediatamente successivo a quello decorso da oltre quattro anni, con le procedure e modalità previste dal bando stesso. Pertanto **coloro i quali risultano collocati nella vigente graduatoria generale integrata** a seguito della partecipazione al concorso indetto con bando anno 2007 **sono tenuti**, a pena di cancellazione, **a partecipare al presente bando di concorso.***

***Coloro che invece risultano nella suddetta graduatoria generale integrata a seguito della partecipazione al concorso indetto con bando anno 2009 possono partecipare se ritengono di far valere condizioni più favorevoli.** In ogni caso si precisa che la partecipazione al concorso di cui al presente bando comporterà comunque l'attribuzione del nuovo punteggio e la relativa conseguente collocazione in graduatoria secondo il nuovo punteggio acquisito, sia esso maggiore o minore del precedente.*

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva (*intendendo per tale quella generale integrata ossia quella derivante dall'integrazione della graduatoria definitiva conseguente il presente concorso con i soggetti presenti nella vigente graduatoria generale integrata a seguito della partecipazione al Bando di concorso anno 2009, che non hanno partecipato al presente concorso*).

La graduatoria definitiva, come sopra intesa, è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di E.R.P. di nuova costruzione e di risulta purché a norma di legge se ristrutturati, o con precisa convenzione sulle spese da sostenere, stipulata tra il Gestore degli alloggi e l'assegnatario fatto salvo sia quanto previsto dagli artt. 19 e 22 della L.R. 96/96, sia quanto previsto in relazione alle riserve di alloggi obbligatoriamente previste o consentite ed attivate, ai sensi della sopra detta legge regionale.

#### 4) PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE.

Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base di punteggi e criteri di priorità. I punteggi sono attribuiti in relazione alle condizioni soggettive e oggettive del richiedente e del suo nucleo familiare. I criteri di priorità sono stabiliti in relazione alla gravità del bisogno abitativo.

Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

##### **a) condizioni soggettive:**

**a-1)** reddito pro-capite del nucleo familiare, determinato con le modalità di cui alla lettera f), della Tabella "A" della L.R. 96/96:

- non superiore all'importo annuo di un assegno sociale per persona:

**punti 2;**

- non superiore all'importo annuo di una pensione minima I.N.P.S. per persona:

**punti 1;**

**a-2)** richiedente che abbia superato il 65° anno di età alla data di pubblicazione del Bando, anche con eventuali minori a carico, o maggiorenni di cui al successivo punto a-4 del presente articolo:

**punti 1;**

**a-3)** famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni dalla data di pubblicazione del bando e famiglia la cui costituzione é prevista entro il termine massimo di un anno dalla stessa data salvo la revoca dall'assegnazione qualora la costituzione non avvenga entro il termine suddetto:

**punti 1;**

con uno o più figli a carico

**punti 2;**

Il punteggio é attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 35° anno di età e soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, o comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata. Il requisito dei trentacinque anni di età è elevato a quaranta anni nel caso in cui ricorrano le condizioni descritte al successivo punto b-3, primo capoverso;

**a-4)** presenza nel nucleo familiare, di soggetti che abbiano compiuto il 18° anno di

età e che non abbiano superato il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando, affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa:

- superiore ai 2/3: **punti 1;**
- pari al 100%: **punti 2**

**a-4bis)** presenza nel nucleo familiare, di soggetti che non abbiano compiuto il 18° anno di età al momento della pubblicazione del bando e siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'art. 2 comma 2°, della legge 30 marzo 1971, n. 118 o che abbiano superato il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando e siano riconosciuti invalidi ai sensi del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509.

**punti 2;**

*Nel caso che nel nucleo familiare siano presenti due o più soggetti di cui ai precedenti punti a-4 e a-4bis si attribuiscono comunque punti 2;*

**a-5)** nuclei familiari che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza:  
**punti 1;**

**a-6)** dichiarazione da cui risulti un canone di locazione riferito all'anno di produzione del reddito, che incida per oltre il 30% sul reddito familiare determinato ai sensi della lett. f) della Tabella A allegata alla L.R. n. 96 del 20.12.1996. Tale condizione è anche certificabile mediante contratto di locazione registrato o documentazioni equipollenti da cui risulti data certa: **punti 1;**

**a-7)** richiedenti in condizioni di pendolarità:  
**punti 1**

*(distanza fra luogo di lavoro e quello di residenza superiore ad un'ora di percorrenza con mezzi pubblici di trasporto). Il punteggio si applica limitatamente alla graduatoria formata dal Comune nel quale il richiedente lavora;*

**a-8)** richiedenti il cui nucleo familiare sia composto da cinque persone ed oltre:  
**punti 1;**

**a-9)** nucleo familiare composto da una sola persona con uno o più figli a carico:  
**punti 3;**

## **b) condizioni oggettive:**

**b-1)** situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente, esistente da almeno un anno alla data del Bando, dovuta a:

**b-1.1)** abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione:  
**punti 5;**

*(Si intende improprio l'alloggio costituito da: baracche, stalle, grotte, caverne, sotterranei, soffitte, garages, cantine, dormitori pubblici, scuole, pensioni, alberghi, istituti di soccorso ricovero e comunque ogni altra unità immobiliare o riparo avente caratteristiche tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione);*

**b-1.2)** appartamento avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo se in presenza di nucleo familiare con componente handicappato grave

non deambulante:

**punti 1;**

**b-1.3)** abitazione in alloggio procurato a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune da certificare mediante deliberazione dell'Ente concedente:

**punti 3.**

**Le condizioni di punteggio di cui ai precedenti punti b-1.1), b-1.2) e b-1.3) non sono tra loro cumulabili;**

**b-1.4)** coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità: **punti 2.**

*La condizione temporale non è richiesta quando la sistemazione precaria di cui ai precedenti punti b-1.1), b-1.2) e b-1.3) derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo, riconosciuto dall'autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto;*

**b-2)** situazione di disagio abitativo, alla data del bando, dovuta ad abitazione in alloggio sovraffollato in rapporto ai vani utili sotto il profilo igienico-sanitario:

- due persone a vano utile: **punti 1;**
- oltre due persone a vano utile: **punti 2;**
- oltre tre persone a vano utile: **punti 3;**

*Per vani utili si intendono tutti i vani dell'alloggio, esclusa la cucina, quando la stessa risulta inferiore a mq. 14, e i servizi così come definiti dal D.M. 5 Luglio 1975.*

**Le condizioni di punteggio di cui ai precedenti punti b-1.4) e b-2) non sono tra loro cumulabili;**

**b-3)** richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di:

- provvedimento esecutivo di sfratto da alloggi di proprietà privata che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale; ai fini dell'attribuzione del punteggio non è considerata inadempienza contrattuale la permanenza senza titolo nell'alloggio, a seguito di decesso del conduttore e lo sfratto per morosità in presenza di un canone di locazione superiore ad un terzo del reddito convenzionale così come disciplinato dalla legge, qualora la morosità stessa sia dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia di alcuno dei componenti il nucleo familiare, secondo quanto previsto dall'articolo 30 comma 4. Per l'attribuzione del punteggio di cui al presente punto, ai fini del calcolo dell'incidenza del canone sul reddito convenzionale, il contributo eventualmente percepito ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 (*Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo*), deve essere scomputato dall'ammontare del canone corrisposto.

- provvedimento di separazione, omologato dal tribunale, o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell'alloggio;
  - verbale di conciliazione giudiziaria;
  - ordinanza di sgombero;

- provvedimento di collocamento a riposo o di trasferimento di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio;

**punti 4**

Qualora nel periodo compreso tra la data di pubblicazione del bando di concorso e la scadenza dei termini per la presentazione della opposizione di cui all'art. 10 della L.R. 96/96 sia stato notificato preavviso di sfratto a norma dell'articolo 608 C.P.C., o sia stata notificata dalla competente autorità la data di esecuzione di Ordinanza di sgombero, o del rilascio dell'alloggio di servizio al richiedente sarà attribuito un ulteriore punto:

**punti 1.**

I punteggi di cui al presente punto b-3 sono attribuiti anche a richiedenti che risultino coabitanti in uno stesso alloggio con altro distinto nucleo familiare, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento esecutivo di sfratto, a condizione che la data di inizio della coabitazione risulti precedente a quella dell'inizio della procedura di rilascio dell'alloggio.

**Le condizioni di punteggio sub b-3) non sono cumulabili con la condizione sub b-1.1);**

**b-4.1)** assoluta antigienicità dell'alloggio (*ritenendosi tale quello sprovvisto di tutti i servizi igienico-sanitari, o di allacciamento a reti o impianti di fornitura di acqua potabile, o che sia posto al piano terreno o seminterrato e con umidità permanente causata da capillarità diffusa ineliminabile se non con straordinari interventi manutentivi*) da certificarsi dall'organo competente dell'U.S.L.: **punti 2;**

**b-4.2** antigienicità relativa dell'alloggio (*ritenendosi tale quello provvisto di servizi consistenti in solo W.C. e lavabo*) da certificarsi dall'organo competente dell'U.S.L.: **punti 1.**

**La condizione di punteggio cui al punto b-4.1 non è cumulabile con la condizione di cui al punto b-4.2.**

**b-bis** Richiedente, che non sia già assegnatario, presente continuativamente nella vigente graduatoria da almeno quattro anni: punti 0,25 per ogni anno di presenza in graduatoria.

## **Art. 5**

### **AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE**

Per l'aggiornamento delle graduatorie di assegnazione vale il disposto dell'art. 12 L.R.T. n. 96/96.

## **Art. 6**

### **CANONE DI LOCAZIONE**

Il canone di locazione degli alloggi viene determinato sulla base di quanto disposto dal Tit. III della L.R.T. 20.12.1996 n° 96.

## **Art. 7**

### **ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI**

Il Dirigente, o Funzionario dallo stesso delegato, provvede alla assegnazione degli alloggi agli aventi diritto con le modalità di cui agli articoli 13, 14 e 15 della L.R.T. n. 96/96, in base alla graduatoria generale derivante dalla integrazione delle graduatorie definitive conseguenti i relativi bandi, aggiornate ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale n. 96/96.

#### **Art. 8**

#### ***TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE***

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del Bando, quindi non oltre il **20 marzo 2012**. Per i lavoratori emigrati all'estero i termini sono così prorogati:

- per i residenti nell'area europea, fino al **19 maggio 2012**;
- per residenti nei paesi extra europei, fino al **16 giugno 2012**.

#### **Art. 9**

#### ***DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE***

Le domande di partecipazione al presente Bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Pietrasanta. I moduli di domanda verranno distribuiti dal Comune di Pietrasanta, presso l'Ufficio Casa, Direzione Servizi Culturali e alla Persona, nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 11 alle ore 13 e presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 11,00 alle ore 13,00.

Copia del bando e della domanda di partecipazione possono essere scaricati dal sito internet del Comune [www.comune.pietrasanta.lu.it](http://www.comune.pietrasanta.lu.it)

Le domande relative al presente Bando di concorso debitamente sottoscritte debbono essere corredate di tutta la necessaria ed idonea documentazione ed indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

Le domande, sottoscritte ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, dovranno pervenire esclusivamente presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Pietrasanta o essere spedite, tramite Poste Italiane, a mezzo raccomandata postale (A.R.) riportante il nome, cognome e indirizzo del mittente entro il termine di cui al precedente art. 8. Per le domande spedite a mezzo raccomandata a.r. farà fede il timbro dell'Ufficio postale accettante.

Le domande di partecipazione al presente Bando di concorso devono essere presentate in bollo, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 642, così come modificato dal D.M. 20.08.1992.

#### **Art. 10**

#### ***CONTROLLI***

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 6 comma 3 del D.P.C.M. n. 221/1999 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade, ai sensi dell'art. 75 D.P.R. 445/2000 e dell'art. 33 della L.R. n. 96/96 e successive modifiche ed integrazioni, dai benefici eventualmente

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, oltre alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria.

**Art. 11**  
***NORMA FINALE***

Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando, si fa riferimento alla L.R.T. 20.12.1996 n. 96 e successive modifiche e integrazioni.

**Dalla sede Comunale li 20 gennaio 2012**

**IL FUNZIONARIO**  
**Dott.ssa Loreta Polidori**